

**Ai Signori Clienti
Loro sedi**

Si ricorda che tutte le circolari le trovate archiviate nel nostro sito in archivio News
www.studiocomma.it/archivio-news

Accortezze di fine anno

Inventario di magazzino

Il regime fiscale degli omaggi: Imposte sui redditi, IRAP e IVA


Studio Comm.A.[®]
Inventario di magazzino

Riproponiamo un ripasso per la redazione dell'inventario 2023, adempimento obbligatorio dettato dalle norme civilistiche e fiscali, che rappresenta un momento fondamentale per ogni azienda.

Una corretta predisposizione dell'inventario è indispensabile per avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell'impresa, anche presso terzi, alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che il dettaglio delle rimanenze con l'indicazione dei criteri di valutazione utilizzati dovrà essere infatti essere stampato nel libro inventari ed essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell'Amministrazione Finanziaria.

Si precisa che le imprese che adottano la contabilità semplificata, pur essendo obbligate alla redazione dell'inventario, sono esonerate dalla tenuta del libro inventari ai sensi del D.P.R. 600/73.

È QUINDI IMPORTANTE CHE TUTTI I CLIENTI PROCEDANO ANALITICAMENTE ALL'INVENTARIO DI TUTTI I BENI IN GIACENZA AL 31/12. SI RICORDA INOLTRE CHE IL LIBRO INVENTARI (LADDOVE OBBLIGATORIO) DEVE ESSERE STAMPATO E SOTTOSCRITTO DALL'IMPRENDITORE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

SI INVITANO PERTANTO I CLIENTI CHE HANNO AFFIDATO ALLO STUDIO L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRI OBBLIGATORI, A CONSEGNARE UNA VERSIONE DELL'INVENTARIO PER LA STAMPA E, IN CASO DI GESTIONE INTERNA DELLA CONTABILITA', ANCHE COPIA DEL BILANCIO DEL PROGRAMMA CONTABILE INTERNO, CON IL DETTAGLIO DI TUTTI I CLIENTI E FORNITORI.

Si ricorda che, le seguenti violazioni:

- mancata esibizione delle distinte utilizzate per la redazione del libro inventari;
- mancanza di pagine del libro inventari;
- omessa compilazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino specie se rappresenta violazioni plurime e ripetute,

costituiscono indice di inattendibilità della contabilità nel suo complesso, rendendo legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria (sentenze Corte Cassazione n. 16724 del 26.5.2005 e n. 23694 del 15.11.2007) ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b) del D.p.r. 633/72.

Va segnalato (sentenza Corte Cassazione n. 8273 del 26.5.2003) come l'incompleta redazione dell'inventario non possa considerarsi sanata dalla redazione del bilancio d'esercizio.

BREVE SINTESI NORME DI VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

NORMA GENERALE: ai sensi dell'art. 2426 punto 9 del Codice civile, le rimanenze vanno iscritte in bilancio al costo d'acquisto o di produzione, oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Oltre al metodo puntuale, con il quale sono valutati singolarmente tutti i beni, è possibile calcolare il costo dei beni fungibili (cioè beni identici anche se acquistati in momenti diversi) utilizzando le metodologie FIFO, LIFO e Costo Medio Ponderato.

Queste ultime metodologie vengono generalmente utilizzate dalle aziende che dispongono di un programma informatico dedicato alla gestione del magazzino.

Categoria contribuente	Profilo	Metodo utilizzabile
Ditte individuali, società di persone (Snc, Sas)	Fiscale	Costo specifico (metodo puntuale) FIFO, LIFO e Costo Medio Ponderato
Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa)	Civilistico	L'art. 2426 punto 9 impone di valutare le rimanenze al valore minore tra costo di acquisto o di produzione o di vendita desumibile dall'andamento del mercato. Per il costo di beni fungibili possono essere utilizzati i seguenti metodi: Costo specifico, FIFO, LIFO e Costo Medio Ponderato; in tutti gli altri casi il Costo Specifico
	Fiscale	Per le categorie omogenee di beni potranno essere utilizzati i metodi: Costo specifico, FIFO, LIFO e Costo Medio Ponderato

L'impresa dovrà redigere l'inventario analitico del magazzino con riferimento alla situazione esistente al 31.12 nel quale dovranno essere indicate le giacenze secondo i seguenti criteri:

Merci: distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e valore) con l'indicazione del criterio valutativo adottato (Costo Specifico, LIFO, FIFO, Costo medio ponderato).

Materie prime: distinta analitica di tutte le materie prime raggruppate secondo categorie omogenee con l'indicazione del criterio valutativo adottato (Costo Specifico, LIFO, FIFO, Costo medio ponderato).

Prodotti in corso di lavorazione: distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l'indicazione dei costi di produzione sostenuti fino al 31.12. Devono essere imputati anche i costi indiretti di produzione per la quota ragionevolmente attribuibile, ad es. ammortamenti degli impianti, costo della manodopera indiretta, manutenzioni ed assicurazioni degli impianti, ecc. NON vanno imputati gli oneri finanziari.

Lavori e servizi in corso su ordinazione: distinta analitica di tutti i lavori e servizi su ordinazione in corso d'esecuzione al 31.12 con l'indicazione del criterio valutativo adottato (costo di produzione

se non di durata pluriennale o corrispettivo pattuito in caso di durata pluriennale). Va quindi indicato nel primo caso il costo sostenuto fino alla data del 31.12 o il corrispettivo ragionevolmente maturato nel secondo.

Prodotti finiti: (Beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa) distinta analitica di tutti i prodotti finiti con l'indicazione dei costi di produzione sostenuti per l'ottenimento dei prodotti stessi.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione in appositi registri. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione in appositi registri.

Si ricorda che anche ai sensi dell'art. 92 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, le rimanenze devono essere indicate in inventario raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore.

L'Amministrazione Finanziaria riconosce libertà nell'adozione del criterio di valutazione delle rimanenze, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi, se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri di valutazione delle rimanenze devono comunque essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). La mancanza di tale indicazione comporta la possibilità per il Fisco di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Il regime fiscale degli omaggi: Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell'ambito delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

OMAGGI AI CLIENTI

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50 euro;
- nell'esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell'omaggio supera i 50 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, *carpet* per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. "spese di rappresentanza".

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il "valore unitario" dell'omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.

Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall'impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l'attività d'impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoratori esterni e acquistati dall'impresa per la successiva rivendita):

- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell'omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro.

Ad esempio, nel caso in cui l'omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro:

- l'omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50 euro);
- ai fini del calcolo del *plafond* di deducibilità rileva l'importo di 40 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l'omaggio autoprodotta abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l'omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Per il 2023, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata per i soli dipendenti con figli a carico a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 40 del DL 48/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n.23/2023). Pertanto, se il limite (258,23 o 3.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta 2023 non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, i 258,23 euro o i 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (258,23 o 3.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2023 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo) o, in relazione ai soli dipendenti con figli a carico, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l'agevolazione.

Occorre inoltre considerare che l'art. 1 comma 1 del DL 5/2023 ha riconosciuto, anche per il 2023, il c.d. "bonus carburante", per cui i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, a titoli analoghi, esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. Pertanto, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro/3.000 euro in relazione ai dipendenti con figli a carico per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché, per i soli dipendenti con figli a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Dal lato dell'impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall'art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

REGIME FORFETARIO

Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015),

IRAP

OMAGGI AI CLIENTI

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico.

Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Omaggi ai clienti

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.

Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori

Per i professionisti, il costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).

Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:

- risultino funzionali all'attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
- oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d'acquisto dei beni e non più il loro "valore normale".

Documentazione per la cessione

La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l'operazione può essere certificata, alternativamente:

- emettendo, in un unico esemplare, un'autofattura con l'indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di "autofattura per omaggi". Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito "registro degli omaggi", l'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l'emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella "mensile"), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:


- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
- che avvengono “*per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali*”.



BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA


Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Pertanto, l’IVA “a monte” è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50 euro.



OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).

Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa, spetta la detrazione dell'imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.



CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (*voucher*), che consentono l'acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

TRATTAMENTO AI FINI IVA

La disciplina IVA applicabile all'emissione, al trasferimento e al riscatto dei *voucher* è stata riformata e nell'ambito dell'attuale disciplina, i *voucher* (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Inoltre, nell'attuale disciplina, si distingue tra:

- buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di *voucher* che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono *fringe benefit* per i dipendenti per effetto del co. 3-*bis* dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento